



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Enel: su un fondo patrimoniale può avere la servitù a vita?

Autore: Redazione | 15/09/2018



Su un terreno facente parte di un fondo patrimoniale si può concedere la servitù a vita all'Enel? Dei fili elettrici devono essere interrati e dovrei dare la possibilità di effettuare la dovuta manutenzione.

L'articolo 168 del codice civile stabilisce che l'amministrazione dei beni che costituiscono il **fondo patrimoniale** è regolata dalle stesse norme relative all'amministrazione della comunione legale e, quindi, innanzitutto dall'articolo 180 dello stesso codice civile.

Pertanto, in base a quello che prevede l'articolo 180:

- l'amministrazione ordinaria dei beni che costituiscono il fondo patrimoniale spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi;
- il compimento di atti di straordinaria **amministrazione** sui **beni** che costituiscono il fondo patrimoniale, la stipula di atti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

Più in particolare, l'articolo 169 del codice civile stabilisce che se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal tribunale ordinario nei soli casi di necessità o utilità evidente.

Bisogna precisare che la dottrina ritiene che con il termine "alienare" questa norma si riferisca anche alla costituzione di tutti i diritti reali (servitù, usufrutto, enfiteusi ecc.) sui beni che costituiscono il fondo patrimoniale.

Quindi, riassumendo:

in linea generale, se nell'atto costitutivo del fondo patrimoniale non è stato previsto nulla in contrario, la costituzione di una servitù su un bene che fa parte di un fondo patrimoniale è possibile solo con il consenso di tutti e due i coniugi e, se vi sono figli minorenni, sarà necessaria anche l'autorizzazione del tribunale (che però sarà data solo nei casi di necessità o di utilità evidente).

Però, da quello che il lettore dice nel testo del suo quesito, sembra emergere che la **servitù** che lo riguarda non sia una servitù volontaria ma sia una servitù coattiva di elettrodotto, cioè una servitù che può essere costituita perché la legge obbliga i proprietari a dare passaggio per i loro fondi alle condutture elettriche anche sotterranee (articolo 1056 del codice civile e articolo 121 del regio decreto n. 1775 del 1933).

Si noti che se si trattasse, come sembra, di una servitù coattiva di elettrodotto, anche se il lettore si rifiutasse di concedere ad **Enel** il passaggio, l'Enel potrebbe comunque ottenere la costituzione della servitù ricorrendo al giudice (è questa la

differenza tra una servitù volontaria ed una servitù coattiva: la servitù volontaria si costituisce solo se il proprietario del fondo servente lo vuole, mentre quella coattiva, se non si raggiunge un accordo tra le parti, si può costituire lo stesso attraverso una sentenza).

Perciò, se nel caso specifico si tratta effettivamente di **servitù di elettrodotto coattivo** (per esserne certo il lettore potrà visionare il testo dell'atto che Enel gli sottoporrà nel quale, se si tratta effettivamente di servitù coattiva di elettrodotto, ci dovranno essere i richiami e i riferimenti alle norme del regio decreto n .1775 del 1933), le alternative saranno le seguenti:

- o costituire questa servitù coattiva raggiungendo da parte del lettore (e di sua moglie) un accordo con l'Enel sottoponendolo preventivamente, se vi sono figli minori, all'autorizzazione del tribunale,

- oppure, se il lettore non raggiungerà un accordo con l'Enel, l'Enel dovrà ricorrere al giudice che imporrà la servitù con sentenza (se verrà accertato nel corso del processo che si tratta appunto di una servitù per elettrodotto coattivo).

Si precisa infine che la legge che disciplina la servitù coattiva di elettrodotto (cioè l'articolo 121, 1° comma, lettera d) del regio decreto n. 1775 del 1933) prevede, una volta costituita la servitù, anche l'obbligo per il proprietario del fondo servente (il lettore nel caso specifico) di fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Angelo Forte***